

Marino Berengo

Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo

estratto dal volume degli Atti del Congresso Internazionale
tenuto in occasione del 90° Anniversario della fondazione
dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)

Per quanto scarsa fiducia la distinzione tra Alto e Basso Medioevo ci possa ispirare, su di un suo aspetto almeno non v'è spazio di dissenso. Per consistenza e varietà di caratteri le fonti cominciano a crescere dai primi decenni del XIII secolo, e presto gli sparuti rivoli di carte, rotoli, codici e registri si fan torrente, per divenire, non molto più tardi, regolato e maestoso fiume. Nello studio di quell'ampio tratto della storia d'Italia che va a un dipresso dall'inizio del Duecento alla Controriforma o, per affiancare a questo un diverso punto di riferimento, dall'apogeo della civiltà comunale alla fine delle guerre d'Italia, l'edizione sistematica delle carte pubbliche e private non costituisce un ragionevole orizzonte, né un proficuo campo d'impiego per le nostre energie. Raccogliere e dare in luce i documenti che illuminano un singolo tema e una singola figura è fatica sovente meritevole e, per questo come per ogni altro periodo, spesso compiuta; ma imprese che, anche se snellite nei loro criteri informativi, si rifacciano ai gloriosi esempi dei codici diplomatici dei maggiori comuni italiani, compiute dai nostri padri di quattro o tre almeno generazioni anteriori a noi, non sono per il periodo ora in esame né da programmare né da auspicare.

Se questa premessa è così ovvia da confinare coll'inutile, il suo senso si precisa quando la si riferisca all'argomento di cui oggi discutiamo: la natura delle fonti notarili, e l'analisi di quel misto — se così vogliam dire — di timore, di fiducia e di cautela che spesso abbian provato nell'accostarle. Dalla metà del Duecento al declinare del Cinque, una larga porzione — e, per molte regioni e città, si può senz'altro dire la più larga della documentazione giunta sino a noi è, per l'appunto, questa. Che, per giunta — e qui si può sciogliere ogni riserva d'incertezza — è la meno sistematicamente edita. Legazioni e ambascerie, consulte, atti sovrani o di parlamenti, statuti e molti altri tipi ancora di fonti pubbliche han giustamente richiamato a sé l'attenzione di editori di buona volontà. Dei registri dei notai, han fatto invece gemere i torchi quasi solo i più antichi e preziosi, sin verso la metà o, al massimo, la fine del XIII secolo. Dal '300 in avanti la loro pubblicazione è rara: e a suggerirla è ora lo spicco biografico del notaio (Coluccio Salutati); ora la

concentrazione dei rogiti su di un solo polo (la fiera di Salerno); ora la rarefazione di altre testimonianze e l'affiorare, in queste, di notizie e vicende, italiane e mediterranee, che nessun'altra fonte prospettava (i notai veneziani, spesso operanti in Levante); ora – ed è caso particolare, su cui ci dovremo soffermare – la registrazione di atti pubblici che ricompongono preziosi frammenti di archivi di cancellerie e magistrature, oggi scomparsi (notai viscontei).

Rarissime, dunque, per questa età, le edizioni organiche di serie o di registri notarili; rare anche le pubblicazioni sistematiche di regesti o quelle integrali di frammenti; ma innumeri volte ripetuto, invece, il ricorso a questa inesauribile fonte per singole ricerche. L'erudizione settecentesca si è aperta, tra molte altre, anche questa strada: la percorsero i genealogisti, i cui zibaldoni si diramano come una robusta rete sulla più parte delle biblioteche delle nostre città e, con maggior chiarezza d'intenti, se ne giovano un Fantuzzi, un Tiraboschi, un Affò nel ricostruire la storia letteraria delle loro patrie municipali. Dopo di allora, biografie in primo luogo, ma storia dell'arte, dell'economia, delle istituzioni giuridiche, ecclesiastiche e culturali, ogni sorta, in breve, d'indagine storica ha attinto ai rogiti dei notai.

Uso frequente, dunque, e così fecondo che ad esso si ricollegano alcune delle interpretazioni e ricostruzioni più memorabili della nostra tradizione storiografica. Ma uso, come si è avvertito, di proposito occasionale e frammentario. Se vogliamo chiederci oggi quale frutto questa fonte possa offrire alla ricerca storica, occorre accostare alcune tra le infinite tessere del mosaico sino ad ora emerse alla luce; e soprattutto confrontare qui la diretta esperienza di lavoro che il contatto con gli antichi notai, così diversi dall'una all'altra regione e città, ha maturato in ciascuno di noi. Le prime conclusioni e proposte che vi presento qui, traggono fondamento dalle fonti edite, da alcune indagini monografiche apparsemi particolarmente stimolanti e, infine, dall'esperienza diretta o mia, o dei numerosi e generosi amici, che mi son giunti in soccorso¹. Il quadro che ne risulta non ha potuto oltrepassare il confine pontificio, per estendersi al Mezzogiorno e alle isole. Storie diverse, forse, quelle delle due Italie, dal volto, in prevalenza comunale l'una, feudale l'altra; diversa l'esperienza di lavoro formatasi studiando mondi ove tanto dissimile è stato

¹ Gli amici cui debbo dir grazie sono Ann Katherine Chiancone Isaacs; Giorgio Chittolini; Gianluigi Corazzoli; Maria Corti; Claudio Donati; Michele Luzzati; Renata Segre; Angelo Ventura, Data la natura della presente relazione, le note sono ridotte ai riferimenti indispensabili.

il peso della civiltà cittadina, di cui i notai ed i loro atti sono una manifestazione se non esclusiva, certo fortemente vibrata.

Quando parliamo di fonti notarili, il nostro pensiero evoca subito una serie di atti privati; e li distingue da quelli pubblici che hanno la loro naturale collocazione negli archivi delle magistrature. Un taglio così netto segna tuttavia solo la linea di tendenza d'un lento processo che non era ancora giunto a compimento in età napoleonica. Il notaio, funzionario – a vario titolo – del comune o cancelliere e segretario del signore, esercita anche la professione privata: e se non sempre lo fa volentieri, lo fa però spessissimo, e per lo più senza distinguere nel suo registro le imbreviature degli atti pubblici da quelli privati. Commistione che non gli impedisce di redigere anche, in appositi registri, la serie delle scritture che ha rogato per conto dello Stato. Leggiamo questa ottava di un notaio del tardo Trecento, anonimo ma probabilmente di area emiliana, che lamenta la miseria della sua professione:

Debitamente solivam li notari
actender solamente alle scripture
or li convien procacciar li somari
si como mixi dentro delle mure
ad casa ad casa, come li fornari
per le taverne e per l'altre bructure;
ma 'l bon salario li restora un pocho
ché spisso l'à maggiore 'l birro o el cocho².

La “scriptura”, cui al buon tempo antico un notaio affermato poteva esclusivamente dedicarsi, è l'atto pubblico: ma ora, che probabilmente un signore ha svuotato di potere il comune in cui il nostro poeta copriva il suo *officio*, questo svolge poco lavoro e non rende più abbastanza. Il salario è divenuto più basso di quello di un birro o di un cuoco, e al notaio occorre accudire ai clienti di porta in porta, come fa il fornaio col suo cesto del pane, e addirittura gli tocca esercitare il mestiere nelle osterie.

² Edita da F. NOVATI, *La giovinezza di Coluccio Salutati (1331-1353)*, Torino 1888, p. 105.

Il ruolo sociale e politico dei notai scade tra XIV e XV secolo quasi ovunque; ed è fenomeno cui, nella nostra prospettiva documentaria, basta qui far cenno³. Avvertito dapprima come un ripiego o un'integrazione – più o meno cospicua – del lavoro onorifico ed ambito svolto per conto dello Stato, il servizio prestato a privati tende a divenire la principale occupazione del notaio. E se questi nel Trecento ne trae lamento, due secoli dopo non mostra più un particolare interesse a perseguire le cariche: il peso degli atti privati cresce, con quasi insensibile lentezza, una generazione dopo l'altra, nelle sue imbreviature e nelle sue filze. Una società come quella stipulata per sei mesi a Piacenza nel gennaio del 1295 tra quattro notai dell'ufficio della ragione di “toto eorum posse ad dictum officium lucrare” e “ponere dictum lucrum in cassera eorum et stare et venire ad bancum horis congruis nisi iusto remanserit impedimento”⁴, non è immaginabile due secoli e mezzo più tardi. Il monopolio notarile sugli *officia* si è allentato, e gli *officiali* si stabilizzano nella loro carica, ne rivendicano la trasmissibilità, la consegnano ai figli o la alienano. Se, poniamo il caso, quattro notai milanesi dell'età di Carlo V avessero deciso di contrarre una società analoga a quella degli ormai remoti colleghi piacentini, non avrebbero potuto omettere la clausola di versare nella “cassera” comune non solo gli emolumenti percepiti sedendo “ad bancum” dei rispettivi uffici ma anche quelli, assai più cospicui, corrisposti dai clienti.

Torniamo al primo Duecento, per sfogliare uno dei non molti *Libri imbreviaturarum* a nostra disposizione, quello dell'Apulliese, attivo a Siena tra il 1219 e il 1239⁵. Di lui conosciamo anche 70 rogiti sciolti (pergamene originali conservate nel *Diplomatico*) ed uno solo ha carattere privato: per il comune ha rogato atti di grande rilievo, come sottomissioni di comuni rurali, e poi arbitrati, allibramenti, rifusioni di danni di guerra a cittadini, salari, ecc. Sulle 547 imbreviature dell'unico fascicolo superstite – quello, appunto, così esemplarmente edito e studiato da Dina Bizzarri – che coprono lo spazio di dieci mesi, gli atti pubblici sono una quarantina, e rappresentano quindi un misero 7%. Grosso notaio del podestà, l'Apulliese ha dunque una larga clientela privata e oltre ad assolvere ai compiti

³ Buona bibliografia generale e acute osservazioni in proposito, in C. PECORELLA, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano 1971, p. 7n.

⁴ Il documento, cui non saprei accostarne altri analoghi, è edito da C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968, pp. 48-49.

⁵ *Liber imbreviaturarum Apulliesis notarii comunis Senarum. 1221-1223*, a cura di D. BIZZARRI, Torino 1934.

del suo ufficio, fa una media di quattro-cinque atti al giorno arrivando a toccare la punta di 13.

La distinzione tra atti pubblici e privati, abbastanza agevole e sicura sul piano storico-giuridico, richiede però qualche sfumatura e attenuazione. Le concise imbreviature dell'Apulliese (come quasi tutte le più antiche) non menzionano il luogo del rogito: ma se noi sapessimo quante stipulazioni sono state compiute nella casa del cliente, quante nella bottega del notaio, quante su di un banco allestito sotto le Logge della Corte dei mercanti o addirittura nelle tanto famigerate taverne, e quante invece si sono effettuate nel palazzo del podestà o dei priori, saremmo forse tratti a leggere e usare quei documenti con spirito alquanto diverso.

Lasciamo scorrere un secolo e mezzo e scegliamo, un po' a caso, Firenze. Qui, nella miriade di notai attivi conviene prenderne uno destinato a far grossa carriera nella cancelleria, ser Viviano Franchi da Sambuco: entrato negli scrutini del comune nel 1367, nel '70 è coadiutore al notaio della Signoria e nel 1387 diviene notaio alle riformagioni⁶. I suoi due protocolli vanno dal 1373 al 1377 e dal 1374 al 1378; la sovrapposizione degli anni è motivata perché il secondo contiene atti rogati d'ordine dei cittadini eletti per la liquidazione del banco Pucci, e dell'ufficio per la diminuzione dei debiti del monte. Ci interessa dunque soprattutto il primo registro, quello in cui questo notaio, già ben inserito nella burocrazia comunale, ha lasciato testimonianza di come si è svolta la sua professione privata. Agisce, senza dubbio, da ufficiale del comune quando nel marzo 1376 accompagna a Perugia i due ambasciatori fiorentini giunti per stabilire la condotta di un capitano, e ne roga i capitoli. Ma hanno proprio e solo carattere privato i 27 tra lodi, arbitrati e paci di cui conosciamo il luogo della stipulazione, il palazzo del popolo di Firenze? O non si tratta piuttosto di atti ora sollecitati ora imposti dal comune, che ne ha affidato il compito al suo notaio di fiducia? Mentre assolve mansioni così delicate, ser Viviano non manca di rogare l'acquisto di un mulo e depositi di pochi fiorini in Por S. Maria.

Una così fitta commistione non appartiene solo al mondo comunale. Per tutto il Trecento e nei primi decenni del Quattro, i notai dei conti di Savoia non han fatto distinzione tra gli atti sovrani dei loro signori (patenti, sentenze, salvacondotti ecc.) e quelli rogati per i clienti di Chambéry. Il protocollo di Antonio Payni, cancelliere di Amedeo VIII, contiene

⁶ Per queste notizie sulla carriera di ser Viviano, D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, Rocca S. Casciano 1910, p. 128. I due protocolli qui esaminati in ARCHIVIO DI STATO, FIRENZE, *Notarile antecosimiano*, V, 435-436.

pochi atti sovrani, alcuni riguardanti la corte (come l'acquisto dell'abitazione per il barbiere) e una netta maggioranza di piccoli contratti privati, dalle costituzioni dotali all'acquisto di qualche sacco di grano. Ma dopo che Amedeo VIII acquisisce il Piemonte ed il titolo ducale, i notai che servono i suoi successori dan solo eccezionale ascolto a un cliente: lo Stato, ampliandosi, ha articolato e irrigidito la sua struttura. Il segretario di Filiberto I e Carlo I residente a Nizza, Pierre Nitardi, invece ha agito sì spesso come notaio pubblico del governatore della contea; ma, lontano dalla corte, non ha dovuto rinunciare al contatto con la clientela privata⁷.

La quasi completa dispersione delle fonti notarili piemontesi del Basso Medioevo non rende agevole estendere alla periferia il controllo di una tendenza che i *Protocolli ducali* fanno supporre più rapida nel ducato subalpino che negli altri Stati signorili della penisola. In terra viscontea e sforzesca il notaio che lavora per il duca, per il suo Consiglio o per la Camera, non interrompe i contatti con la clientela privata di cui, anzi, è di solito riccamente fornito. La serie archivistica milanese degli *Atti camerale* – che va dal tardo Trecento all'età napoleonica – permette di incontrare di continuo i medesimi notai al servizio sia del signore (siano i Visconti, gli Sforza, la Francia, ancora gli Sforza, la Spagna) sia dei privati. Ma anche nei rogiti che essi han conservato presso di sé, e che il Collegio dei notai ci ha custodito, si incontrano sino alla fine del '400 numerosi atti rogati per conto del podestà e di altri giudici e magistrati. Tra gli innumeri doni che gli antichi notai possono, se interpellati con pazienza e fortuna, offrire al ricercatore va dunque ascritto anche questo: la possibilità di veder emergere dalle serie dei loro rogiti blocchi compatti di atti sovrani, giudiziari, amministrativi o *provisiones* di consigli urbani e rurali: i documenti insomma di organi di potere e di magistrature altrimenti scomparsi per noi. Dove la distinzione tra notaio pubblico e privato ha stentato ad affermarsi o è del tutto mancata, questa maggiore ricchezza della fonte è rimasta aperta.

Il discorso sul legame tra notai e potere pubblico ci introduce ad esaminare come e perché questo immenso corpo di fonti ci sia pervenuto e si offra quindi al nostro studio. I modi ed i tempi in cui lo Stato è intervenuto per impedire la dispersione degli atti e per conservarli han segnato su questo materiale un'impronta di cui occorre far conto.

⁷ ARCHIVIO DI STATO, TORINO, *Protocolli ducali*, Serie di Corte (rossa), 75 per il Payni; Serie Camerale (nera), 151 per il Nitardi.

Gli Statuti, sia delle città che dei collegi, sono meticolosi e imperiosi nel prescrivere ai notai l'obbligo di compilare e conservare i registri delle imbreviature che fan fede dell'autenticità del rogito e quindi delle copie che ne sono state tratte a uso delle parti. Destinato a lunga vita è però il principio che quei registri costituiscono un bene reale del notaio che lo ha redatto: a lui e ai suoi eredi il beneficio di venderli – sempre che ne siano assicurate reperibilità e conservazione⁸ – e di farne copia. A Imola, nella piccola biblioteca (20 titoli) del notaio quattrocentesco ser Tramaccio de Tramoccio, spiccano sette registri di imbreviature rogati da un collega defunto. “È quasi possibile presumere che la lettura preferita dei notai fossero i protocolli notarili”, constata opportunamente il Larnier⁹. “Iste liber est mei, Mattei de Bobio notarii” ha scritto nel Trecento ser Matteo sulla copertina del libro di imbreviature rogate un secolo prima dal piacentino Zanonus Bonitemporis¹⁰. Lo scambio di simili titoli di possesso con autentiche del rogatario è un trabocchetto in cui i pur benemeriti riordinatori degli archivi notarili, e i ricercatori che vi attingono, han la frequente e rovinosa abitudine di cadere.

Gli Statuti con cui nel 1430 Amedeo VIII si propone – quanto infruttuosamente! – di metter ordine nel caotico costume notarile dei suoi domini, alla rubrica “qualiter prothocolla notatorum defunctorum sint recolligenda et committenda” ne ordina la consegna al figlio, all'erede, o in loro assenza, al notaio “propinquior”. La sua preoccupazione è dunque quella di impedire la dispersione territoriale dei protocolli (“extra locum seu castellaniam”) non di assicurarne la trasmissione ai soli membri dell'arte notarile; gli eredi possono provvedere, indipendentemente dalla professione esercitata, a trarne copie “partibus et personis quarum interit, sumptibus earum moderatis”¹¹. Gli Statuti del Collegio milanese, redatti nel 1396, stabiliscono i gradi di parentela attraverso cui i protocolli devono essere trasmessi ma ritiene idonei ad ereditarli solo i notai; e qualora il defunto non ne conti né tra gli “agnati” né tra i “cognati” spetta al

⁸ Alcuni Statuti tuttavia proibiscono la vendita delle imbreviature *inter vivos*, ad es. quello di Bergamo del 1264, G. POLETTI, *Il notariato a Bergamo nel secolo XIII*, Bergamo 1912, p. 48; e quello fiorentino dell'inizio del XIV secolo, A. PANNELLA, *Le origini dell'Archivio notarile di Firenze*, in “Arch. stor. ital.”, XCII (1934), p. 62.

⁹ J. LARNER, *Signorie di Romagna. La società romagnola e le origini delle Signorie*, Bologna 1972, p. 206.

¹⁰ PECORELLA, *Il notariato* cit., pp. 142-143 ed ivi una trattazione d'assieme sul “carattere patrimoniale delle imbreviature”. Un caso analogo è segnalato per un notaio quattrocentesco di Panicale, Melchiorre di Cipriano di Gualtiero da F. BRIGANTI, *L'Umbria nella storia del notariato italiano*, Perugia 1958, p. 180.

¹¹ Si tratta della rubrica 22 del libro III degli Statuti. F. AMATO - C. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi ... emanate negli Stati di terraferma*, Torino 1869, vol. XXVII, p. 6.

Collegio designare quel suo membro che risulti più idoneo. Norma che fu sì — e ne abbiamo nel 1495, ad es., un eloquente lamento — talora violata ma che godette di un abbastanza generale rispetto; e ne rendono testimonianza i numerosi rogiti, stesi per autorizzare i notai ad espletare le imbreviature di colleghi defunti¹².

Al diverso spirito di questi ordinamenti dobbiamo, in buona parte, ascrivere il diverso destino delle fonti notarili in Piemonte e nel Ducato di Milano: quasi totalmente scomparse nel primo, compatte e copiose nel secondo.

Il valore venale degli atti diminuiva in proporzione diretta col loro grado d'invecchiamento poiché l'unico utile che potevano offrire, quello delle copie, scemava progressivamente col trascorrere degli anni. A distanza di una generazione, o al massimo di due, dal decesso del notaio che li aveva rogati, veniva a mancare ogni convenienza non solo al loro acquisto, ma anche alla loro ingombrante conservazione. Le carte delle cancellerie comunali due e trecentesche son piene di lamenti per la distruzione dei vecchi contratti: lamenti che trovano eco e sollecitano provvidenze di governo quando in questo han peso i ceti mercantili, più direttamente interessati.

Dopo la peste del 1348, “li spetiali e piçicaiuoli” di Siena godono di una grande disponibilità di atti appartenuti a notai morti nell'epidemia, e li usano tranquillamente “per stracciafolii, di che grande disonore ne segue a tutti ‘e notari, e grande danno a cui quelle tali scripture appartengono”. La protesta elevata “per molti cittadini de la città di Siena” — che hanno spalle manifestamente solide — conduce alla provvisione sui notai del 1351 che costituirà la base dell'ordinamento dell'archivio notarile senese sino alla riforma medicea del 1569¹³.

A Lucca un'addizione statutaria del 1348 garantisce agli eredi del notaio, assieme all'obbligo di depositare gli atti una delle chiavi della Camera di custodia. I proventi delle copie e la proprietà stessa dei documenti rimangono di loro indiscussa spettanza; ma lo Stato se n'è perentoriamente attribuita la custodia. Capita sì che nel 1388 “il guardiano dei libri della Camera” denunci la preoccupante giacenza di rogiti presso uno dei soliti

¹² Notizie tratte da P. CONFALONIERI, *Il collegio dei notai milanesi nel periodo visconteo sforzesco*, in “Acme”, XVIII (1965), pp. 185-188.

¹³ La supplica è edita da L. ZDEKAUER, *L'archivio notarile provinciale in Siena*, in “Bull. senese”, I (1894), p. 288. Su questa supplica e la nascita dell'archivio notarile, G. PRUNAI, *I notai senesi del XIII e XIV secolo e l'attuale riordinamento del loro archivio*, *ibid.*, s. III, XII (1953), pp. 78-96. Si v. infine, con ampia bibliografia nelle pagine introduttive, G. CATONI, *Statuti senesi dell'arte dei giudici e notai del secolo XIV*, Roma 1972.

speciali¹⁴: ma in complesso a Lucca le cose si aggiustano presto e, come nelle altre repubbliche mercantili, se non intervengono le fiamme (è il caso di Venezia) la conservazione delle fonti notarili è validamente assicurata.

Non è questo, comunque, il momento di percorrere a volo d'uccello un generale panorama del patrimonio notarile italiano; e può interessarci piuttosto ricordare come la cura posta da alcuni governi nell'assicurare la custodia e la reperibilità degli atti, abbia profondamente inciso sulla struttura della documentazione. E abbia dato così vita a strumenti e repertori che rappresentano viali spaziosi e lindi, schiusi al ricercatore nella compatta e poco penetrabile foresta degli archivi notarili. Non è forse inutile chiedersi se indirizzare di preferenza i nostri passi per quel più agevole e invitante cammino non costituisca in ultima analisi una tentazione un po' semplificatrice e depauperante.

È giustamente d'obbligo aprire il discorso sulla registrazione pubblica degli atti effettuata da un apposito ufficio del Comune con la splendida serie di *Memoriali* bolognesi che inizia, prima nel tempo, col 1265. Le parti contraenti dovevano recarsi assieme al loro notaio all'ufficio dei memoriali ove uno dei notai del Comune procedeva alla trascrizione integrale (di rado sostituita dalla semplice imbreviatura). “Et sic dicti contrahentes una cum dicto notario venerunt, dixerunt et scribi fecerunt” è una delle clausole finali più spesso ricorrenti in queste registrazioni. Scopo di questa complessa e costosa procedura — che impegnava da un minimo di quattro a un massimo di 20 notai del Comune — era garantire l'autenticità dell'atto dalle possibili falsificazioni e assicurarne la durevole conservazione, ben al di là della vita del notaio che l'aveva rogato, e al di fuori delle convenienze patrimoniali dei suoi eredi. A questa esigenza se ne aggiunse dal 1333 un'altra di natura fiscale: e così ai libri dei *Memoriali* si affiancarono i *Libri provisorum* ove al posto della trascrizione integrale dell'atto, comparve un breve sunto di poche righe, con segnato a margine l'ammontare dell'imposta pagata.

Le ragioni ed i tempi per cui i *Memoriali* decaddeero mentre i *Libri provisorum* conservarono appieno la loro funzione, sino alla riforma del cardinale legato Bessarione che istituì l'Ufficio del registro, sono — in virtù degli studi del Cesarini Sforza e del Concetti —

¹⁴ A. D'ADDARIO, *La conservazione degli atti notarili negli ordinamenti della repubblica lucchese*, in “Arch. stor. ital.”, CIX (1951), pp. 193-226.

uno degli aspetti più esemplarmente studiati nella storia delle fonti notarili italiane¹⁵. E si può, senza timore di smentita, affermare che in nessun archivio della penisola più che a Bologna la ricerca nei rogiti notarili può essere intrapresa con animo pieno di speranza.

Prima di seguire il diffondersi dell'esempio bolognese in altri comuni e la comparsa anche in area veneta di registrazioni pubbliche degli atti, secondo criteri non sicuramente riconducibili a quell'illustre modello, occorre verificare la funzionalità per la ricerca di quella fonte. Concludendo lo spoglio dei *Memoriali* con ben 367 schede illustranti la storia del libro a Bologna dal 1300 al 1330, opportunamente l'Orlandelli ha osservato che solo i codici di maggior mole o pregio, e quindi di più elevato costo, figurano nel quadro così ricostruito¹⁶. In effetti non tutti i contratti, ma solo quelli di importo superiore alle 25 lire bolognesi dovevano essere registrati nei *Memoriali* (e dal 1389 in avanti l'esenzione per i contratti minori avrà carattere anche fiscale, provocando di conseguenza la scomparsa dai *Libri provisorum*).

Sebbene il Comune di Bologna si preoccupasse di estendere anche al contado il sistema della registrazione, non a caso i centri rurali occupano nei volumi dei *Memoriali* uno spazio poco rilevante rispetto alla città; e manifestano invece nei *Libri provisorum* una più cospicua presenza sino alla riforma statutaria del 1389. In altri termini, la soccida di un bovino, l'allivellazione di un campo in collina, l'acquisto di un sacco di grano o di castagne, il deposito o il pagamento a saldo di poche lire, che forniscono ai notai di campagna molta parte del loro lavoro, non compaiono in quei solenni registri. E similmente in città i contratti di garzonato, l'acquisto di un telaio, la locazione di una o due stanze disagiate, solo eccezionalmente sono rientrati tra i rogiti di cui era richiesta la registrazione. Lo studio della condizione artigiana e contadina non trova nei *Memoriali* il suo idoneo campo di lavoro; e non è, in molti casi, legittimo circoscrivervi neppure la ricerca biografica. Anche un uomo di lettere appartenente a famiglia di antica nobiltà, anche un rinomato e ben retribuito professore dello Studio, anche uno scultore, architetto o pittore, ormai nel pieno della fama e della fortuna, può aver vissuto un momento importante della sua vita davanti al banco del notaio, richiamatovi da un affare di scarsa rilevanza economica. Dai *Memoriali* e da ogni analoga fonte di registrazione pubblica degli atti, è

¹⁵ W. CESARINI SFORZA, *Sull'ufficio bolognese dei Memoriali*, in "L'Archiginnasio", IX (1914), pp. 379-392. G. CENCETTI, *I precedenti dell'Archivio notarile a Bologna*, in "Notizie degli Archivi di Stato", III (1943), pp. 117-124. Ora ristampato in *Scritti archivistici*, Roma 1970, vol. III, pp. 300-312.

¹⁶ G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330*, Bologna 1959, p. 40.

giusto prender l'avvio: oltre ad agevolare la sempre lunga e complessa ricerca, essi offrono buone garanzie di completezza per tutti gli atti di valore eccedente una cifra prestabilita, colmando così quelle lacune che hanno spesso cancellato per noi l'intera attività di tanti notai. Ma rinunciare allo studio dei rogiti originali, specie quando ai più antichi registri delle imbreviature subentrano le filze coi loro inestimabili allegati è – come forse apparirà meglio nel proseguire questo discorso – una tentazione da respingere sin dal suo nascere.

L'esempio di Bologna si diffuse dunque nelle vicine città: Modena (1271), Reggio (1313), Ravenna (1352), Ferrara (1422), lo seguirono senza sostanzialmente modificarne la formula¹⁷. Al modello bolognese è difficile non correr però con la mente quando si incontra a Mantova la maestosa serie delle *Estensioni*, il più compatto corpo di registrazioni pubbliche di atti notarili a mia notizia esistente in Italia. Dal 1345 sino alla fine del dominio gonzaghesco si contano oltre 1000 registri composti di vari fascicoli, in cui sono rilegate le trascrizioni integrali dei rogiti che si susseguono in ordine cronologico, senza distinzione tra i vari tipi di atto, né tra città e contado. A sobbarcarsi questa onerosa fatica, le autorità mantovane furono sicuramente indotte dalla medesima sollecitudine di garantire l'autenticità e la conservazione dell'atto da cui appunto erano nati i *Memoriali* di Bologna; l'accertamento fiscale non dovette costituire la spinta determinante, data l'assenza di ogni indicazione, marginale o finale, sull'ammontare del contratto e sull'imposta da corrispondere. Anche un rapido sondaggio delle *Estensioni* permette tuttavia di constatare che a Mantova, come nelle città emiliane, la trascrizione era effettuata solo per gli atti di maggior rilievo economico. Dei quali si vengono così a conservare tre redazioni, rispettivamente: nella minuta (ossia nella filza, con relativi allegati); nel protocollo del notaio; e nei registri delle *Estensioni*, che sono, in sostanza in tutto ricollegabili ai *Memoriali* bolognesi, da cui li distanzia solo il titolo di origine impropria e quasi certamente moderna. Fonte dunque di cui merita proporre un'indagine che, attraverso il raffronto con le due grandi serie parallele (le minute e i protocolli), ne chiarisca l'origine e la struttura.

Se Mantova è manifestamente aperta alla penetrazione culturale bolognese, noi avvertiamo meglio quanto forte e duratura sia stata la forza di quell'esempio, quando ne riconosciamo l'indubbia traccia dopo varcati Po e Adige, a Padova. La riforma statutaria

¹⁷ F. BONAINI, Archivi delle province dell'Emilia, Firenze 1861, pp. 36 per Ravenna; 96 per Ferrara; 132-133 per Modena; 157 per Reggio; P. MARCHETTI, Inventario dell'Archivio Notarile di Modena con una prefazione storica sull'Ufficio del Memoriale, in "Gli Archivi della storia d'Italia", s. II, III (1913), pp. 1-16.

del 1420, varata dal governo veneziano, prevedeva un completo riassetto della cancelleria, i cui uffici e archivi erano stati sconvolti da un incendio quel medesimo anno. Tra le altre provvidenze si stabiliva che a cura di almeno due notai del comune, cui potevano aggregarsene altri, dovesse esser tenuto “quolibet anno... unus liber authenticus de cartis membranis novis et non abrais et non de cartis de papiro” in cui registrare integralmente, “de verbo ad verbum omnia et singula instrumenta seu abbreviature instrumentorum que sibi presentabuntur”. E anche qui era fissato in 50 lire di piccoli un limite tra atti di cui si esigeva la registrazione e atti di cui si lasciava la custodia al notaio. La norma statutaria venne immediatamente attuata e col settembre del 1420 si apre la serie dei *Tabularia* che si interrompe col settembre 1489 al suo quarantunesimo registro. La minor frequenza con cui in questo sono raccolti gli atti (che si estendono sull’arco di sette anni anziché sul consueto biennio) dimostra che l’istituzione stava entrando in crisi¹⁸.

Altrove però, e ancora in terra veneta, l’esigenza di registrare gli atti si impose prima che a Padova e rimase per molti secoli operante e viva. Il caso di Treviso non appare tuttavia riconducibile al modello bolognese perché, dopo un breve triennio (1376-79) di indiscriminate trascrizioni nei libri della serie *Draco*, si prescelsero e isolarono solo gli atti la cui natura giuridica pareva richiedere una particolare tutela: i testamenti (*Saturnus*) e le doti (*Sol*)¹⁹. È in questo, come in molti altri casi, impossibile stabilire dove l’opera dei pubblici notai al servizio della cancelleria comunale si sia arrestata, e dove i registri da essi compilati sian stati arsi o dispersi. Sappiamo, ad esempio, che Napoli chiese nel 1533 al suo sovrano l’istituzione di un archivio in cui fossero registrati gli atti notarili e la supplica fu presa così seriamente da Carlo V che, oltre ad accoglierla subito, vi prepose uno dei più fidati funzionari di cui disponesse nel regno, il ben altrimenti celebre Juan de Valdès; ma fu la stessa città a far cadere subito il privilegio troppo prontamente largito, col sospetto che questo – tra l’una e l’altra stretta della finanza imperiale e spagnola – si convertisse in un efficace strumento fiscale²⁰. L’esigenza si faceva, comunque, sentire con forza e tono diverso un po’ dovunque nella penisola: così, intorno al 1527 il vescovo

¹⁸ *Volumen statutorum Magnifice Civitatis Padue reformatorem sub anno 1420*, Biblioteca Civica, Padova, ms. B.P. 1236, cc. 60v-61r. Il quarantunesimo e ultimo volume della serie *Tabularia* in ARCHIVIO DI STATO, PADOVA, *Notarile, Tabularia*, reg. 42.

¹⁹ P. VIANELLO, *Sull’Archivio Notarile di Treviso*, in “Atti Istituto Veneto”, s. III, XIV (1868), pp. 524-539.

²⁰ G. CASTELLANO, *Pubblicità e conservazione delle scritture notarili e producenti azione reale e ipotecaria a Napoli e Mezzogiorno dal sec. X alle riforme di Carlo e Ferdinando IV di Borbone*, in “Archivi”, s. II, XIX (1952), p. 52.

principe di Trento Bernardino Cles aveva decretato l'istituzione di un *tabularium* in cui dovevano essere registrati i contratti dall'importare di 50 lire meranesi in su. Ma per tutto il volger del secolo la disposizione sembra rimasta lettera morta, e non si trova traccia di una sua applicazione; e solo intorno al tardo 1595 affiora una frammentaria serie di registrazioni, depositate presso il podestà²¹. Il comune, che era stato il naturale propulsore di queste iniziative nelle città emiliane, non dimostra qui alcun interesse a secondarla. Il legame tra la composizione della classe dirigente cittadina e la conservazione dei rogiti notarili si torna a proporre come costante punto di riferimento del nostro discorso. Un adeguato panorama di queste antiche registrazioni può nascere solo dal ripetuto contatto con ciascuna singola fonte e quindi dal confronto e dalla discussione tra l'esperienza dei ricercatori operanti in città e regioni diverse.

Prima di spostare lo sguardo dal nesso che tanto strettamente congiunge i notai all'organismo statale entro cui hanno operato, dobbiamo riprendere quello spunto che l'incontro coi bolognesi *Libri provisorum* ci ha suggerito. Numerosi comuni toscani introdussero infatti presto la gabella sui contratti che ne rendeva obbligatoria per il notaio la comunicazione alla magistratura competente. Col 1289 inizia a Siena la serie di queste registrazioni che prosegue sino al 1808: tutti i rogiti, indipendentemente dal valore negoziato, dovevano esservi iscritti. Qui non avvertiamo, come nei *Memoriali*, la presenza viva delle parti alla registrazione assieme al loro notaio: a Siena compare solo quest'ultimo che comunica alla Gabella gli estremi degli atti di recente rogati (di media cinque o sei, raramente uno per volta). Nella sua brevità la notazione è più ricca di elementi qui che nei *Libri provisorum* bolognesi; e, ad esempio, nelle compravendite di terreni ne viene indicata, oltre alla località, anche l'estensione. Fonte, dunque, di grande attendibilità e guida sicura per l'approccio agli originali; ma più idonea, o almeno più agevole, allo storico della società o dell'economia che non al ricercatore di dati biografici. Le molte centinaia, e si potrebbe dire migliaia, di registrazioni che riempiono i fogli di ogni registro hanno infatti la loro rubrica non per parti ma per notai, poiché questi erano direttamente chiamati a rispondere del regolare pagamento della gabella.

In molte città i collegi notarili allestirono esaurienti repertori o di mano in mano che gli atti venivano versati o iniziando il lavoro da una riforma dei loro statuti. E resero così un servizio agli studi che si riflette in tutta la tradizione storiografica di quella regione o

²¹ A. CASETTI, Il notariato trentino e l'istituzione dei più antichi archivi notarili di Trento (1557-1607), in "Studi trentini di scienze storiche", XXXI (1952), pp. 258-260.

quella città che ne ha beneficiato. Non è però superfluo avvertire come questi strumenti, il cui unico fine è la reperibilità degli atti, vanno distinti, per la loro origine e quindi per il loro uso, sia dalle trascrizioni che lo Stato ha imposto a garanzia dell'autenticità e della conservazione, sia dalle notifiche raccolte a uso fiscale.

Il problema della reperibilità dell'atto notarile, avvertito sin dal primo formarsi delle cancellerie comunali, ha sempre costituito il più arduo diaframma fra questa immensa serie di fonti e gli studiosi. Anche al ricercatore più esperto accade sovente, dopo scorsi a decine o a centinaia i protocolli e le filze dei rogiti, di ripiegare mestamente le sue bandiere senza alcuna certezza che la notizia o il nome di cui era in traccia, non gli sia passato e sfuggito sott'occhio. Una chiave universale per aprire questa porta massiccia ed antica non si potrà forgiare mai. Ma qualche suggerimento per farne talora scorrere le serrature si può forse vedere di proporlo.

Se c'è un caso in cui lo schema stona maggiormente è forse questo, di una ricerca affidata al mutare degli ordinamenti sociali, alla personalità degli uomini che han rogato (i notai) o fatto rogare (i clienti) gli atti, ai criteri infine con cui il materiale è stato conservato e disposto. Ma per reperire prima, e intendere una volta reperito, l'atto notarile, alcuni principi comuni e certi ritengo che si possan fissare senza timore. Il ruolo

sociale che la professione notarile assume là dove l'atto ha avuto luogo; la condizione del notaio che lo ha rogato; il suo atteggiamento verso il cliente, cui spesso si congiunge un ulteriore elemento, la sede prescelta per la stipulazione. Tener conto di questi fattori per spiccare le mosse o giovarsene quando già siano identificati, è criterio di cui difficilmente ci pentiremo.

Nella copiosa bibliografia sul notariato italiano un tipo di fonte è stato privilegiato con un entusiasmo che dura da un secolo e si è trasmesso da un capo all'altro della penisola: gli statuti corporativi. La cui utilità documentaria è fuori questione, ma il cui studio e la cui lettura suggeriscono, quasi ad ogni pagina e rubrica, il ricorso ad altre testimonianze e l'ascolto di altre voci. Le norme che regolano l'accesso alla professione,

l'ordinamento del Collegio e le sue cariche, il diritto o dovere di ricoprire gli *uffici* comunali, il modo in cui l'atto deve esser rogato, registrato e (talora) notificato, l'obbligo di conservare protocolli e filze, la misura delle retribuzioni ecc. costituiscono un canone dell'*ars notariae* che può sì rivelare, e spesso in effetti rivela, i limiti e i punti di frizione e

di scontro del notaio con la società in cui vive, ma è un canone ideale che si sforza di incidere sulla realtà, correggendola: e può riuscire o fallire nel suo intento.

Lo studio degli estimi di parecchie delle nostre città tra XIV e XVI secolo – che negli ultimi anni ha profondamente ravvivato le prospettive della storia urbana italiana – mette in luce le condizioni di vita in cui questa professione si è svolta. Nella Pisa del primo ‘400 molti notai sono “senza inviamiento” e si industriano con attività artigiane. Altri vivono invece *more nobilium*, hanno un palazzo di famiglia e possiedono terre nel contado²². È una differenza che gli Statuti non lasciano trasparire; ma se non ne tenessimo conto e sfogliassimo e leggessimo i loro atti con criteri e con spirito immutati, incontreremmo ostacoli e addensamenti e rarefazioni di documenti difficili da intendere. Notaio nobile e notaio contadino, dunque, immatricolati alla medesima arte e viventi entro le mura della stessa città. Questo forte scarto sociale non è però riscontrabile ovunque; e specie alla metà del Quattrocento e poi, con più marcata e statutaria chiarezza, dall’età della Controriforma in avanti, vi sono comuni in cui l’arte notarile è “vile”, altri in cui è nobile. Quando il taglio è così netto, conoscere la condizione individuale del singolo notaio può risultare meno rilevante ad un proficuo approccio dei suoi atti. Ma sempre è indispensabile per noi capire che sorta di figura sociale sentivano di avere di fronte gli uomini che hanno provocato il rogito di un atto: se han scelto per notaio, o comunque a lui han dovuto ricorrere, un contadino dall’incerta scrittura e dall’incertissimo latino; un figlio di tessitori che vive nei borghi fuori dalle mura; un professionista che, oltre a servire i clienti privati, è solito sedere autorevolmente al banco del podestà; un cittadino che ha seggio e peso nel Consiglio della sua patria municipale, o un nobile di antica famiglia. L’atto che noi direttamente studiamo non ci rivela questi elementi e non suole tradirne l’influenza: ma sarebbe errato trascurarla.

Per orientarci in questa ricerca preliminare, le fonti e i modi possono essere molteplici. Gli Statuti notarili in primo luogo e poi i formulari e i trattati professionali in uso in quel comune, in quella città o regione; la sua denuncia fiscale (*portata, poliza, fia*) e comunque l’accertamento della sua posizione patrimoniale: questi, ad esempio, e molti altri i sentieri percorribili per ricostruire che condizione sociale e cultura aveva dietro di sé l’estensore di quel documento, appunto un rogito, che vogliamo identificare e studiare.

²² *Il catasto di Pisa del 1428-29*, a cura di B. CASINI, Pisa 1964.

Che questa fatica non sia superflua, ce lo dimostra la tendenza a specializzarsi manifestata dai notai dei centri maggiori, ove appunto sussistono alternative. La prima scelta è di carattere etnico o, per lo meno, nazionale. Il cliente va dove è certo di essere inteso e non teme di danneggiare i suoi interessi con fraintendimenti linguistici. I soldati e i funzionari spagnoli a Milano hanno le loro preferenze; così i Greci stanziati a Venezia; e, non per esigenze di lingua, ma per consapevolezza di “nazione”, i fiorentini affluiti a Roma. Chi è all'estero, o chi fa parte di una colonia minoritaria, si rivolge al notaio che ha maggiori contatti e migliore conoscenza con le leggi e consuetudini del suo paese. Gli atti (procure, testamenti in particolare) fatti dai mercanti italiani a Lione o in Fiandra, e trasmessi in patria, recano i segni di tabellionato degli stessi

notai e riflettono la medesima logica. In molte città (Mantova, Casale, Asti, Cremona, Reggio, Padova) alcuni notai dedicano ai banchi ebraici la massima parte del proprio lavoro: e i prestiti non garantiti da pegno

lievitano le loro filze, superando di gran lunga la mole di quelle compilate dai colleghi che pur sono soliti servire le grandi società mercantili dei cristiani. Qui la scelta è determinata dalla fiducia che la minoranza ebraica, in stretto contatto ma anche nettamente differenziata rispetto alla società che la circonda, ha riposto in quel professionista, e dalla familiarità che questi ha progressivamente assimilato coi contratti *more hebreorum*.

Criterio di preferenza è appunto anche l'idoneità e la provata esperienza del notaio, a rogare atti di carattere tecnicamente più complesso dell'usato. Non a caso, come ha dimostrato Alberto Tenenti, la massima e più rilevante parte dei contratti di nolo e di assicurazione marittima, sono assorbiti nella Venezia del tardo Cinquecento da due soli notai: Giovan Andrea Catti e Andrea Spinelli²³. Anche i librai, quando debbono far inventariare le attrezzature delle botteghe, ma soprattutto le giacenze dei magazzini, scelgono un notaio che sappia distinguere i caratteri tipografici ed elencare correttamente i titoli delle opere. E del resto — come tante ricerche di storia dell'arte stanno a confermare — anche i pittori e gli scultori non variano troppo nel frequentare uno studio o un banco notarile. Il tipo di contratto ci conduce così naturalmente al tipo di clientela. Il notaio che trascorre le giornate alla Corte dei mercanti vedrà i suoi rogiti riempirsi sia di umili patti di garzonato, stretti ad esempio tra un padre contadino e un maestro tessitore, sia di stipulazioni di grandi società, lettere di cambio, protesti e mutui di cui sono committenti i

²³ A. TENENTI, *Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise, 1592-1609*, Paris 1959.

più illustri e ricchi cittadini, e avrà quindi una clientela mista. Ma è un caso che non fa regola. Chi roga per le grandi abbazie benedettine o per il capitolo della cattedrale può avere anche clienti laici, ma saranno molto più spesso patrizi che artigiani. E questi si sentiranno a loro agio rivolgendosi piuttosto allo stesso notaio che redige i verbali delle loro adunanze corporative, e spesso ha padri, fratelli e figli ascritti a quell'arte. Quando il contadino viene in città non si sente attratto da un notaio che abiti nel palazzo avito o che comunque abbia consuetudini prevalenti di lavoro con nobili o con grandi enti ecclesiastici: alla gabella delle porte e nella piazza del mercato ci sono dei banchi che lo aspettano, pronti per rogare il suo piccolo contratto di legna, di grani, di pecore o di formaggi.

Uno dei limiti documentari che molti dei registri delle imbreviature presentano rispetto alla redazione integrale, di solito conservata dal '400 in avanti nelle filze, è l'omissione del luogo del rogito. E si tratta di un elemento ricco di significato per l'utilizzazione del documento.

Quando nel 1576 le opposte fazioni nobiliari genovesi raggiungono un accordo e danno nuovi ordinamenti alla repubblica, ammettono al *Liber civilitatis*, e quindi all'ordine patrizio e alle cariche, solo quei notai "qui instrumenta et ultimas hominum voluntates domi suae vel infirmorum aedibus conficiunt", coll'esplicita esclusione di quanti "scannum nec apothecam privatim aut publice retineant", o lavorino per magistrature e tribunali²⁴. La distinzione non è dettata dal capriccio: gli aristocratici vincitori sanciscono esplicitamente uno stato di fatto che da lunghi decenni, e in molti casi da secoli, sussiste anche ben lontano dalla loro città. Il luogo dove il notaio lavora costituisce il vero discrimine del modo "nobile" o "meccanico" con cui egli esercita la sua arte. Chi sceglie a suo piacimento i clienti, visitandoli a domicilio o ricevendoli nella sua privata abitazione, non deroga al "mos nobilium", ma chi tiene banco o bottega mettendosi a disposizione di chiunque gli retribuisca il rogito, è socialmente scaduto.

Il notaio che riscuote la fiducia dei nobili, e, in genere, della classe dirigente, non trova difficoltà a redigere gli atti nelle case dei clienti anche se non debbono dettargli le loro ultime volontà in punto di morte e, godendo di ottima salute, si preoccupano soltanto di stipulare un contratto di conduzione agraria. Accettando di recarsi a domicilio di una delle parti (il caso dei testamenti *in articulo mortis* costituisce un'evidente eccezione), egli le dà

²⁴ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, pp. 178-181.

una manifesta prova di deferenza. L'atteggiamento del notaio verso i contraenti ha, tra la rigidità e l'impersonalità delle formule, due precisi modi per manifestarsi: gli aggettivi onorifici che precedono il nome e, appunto, il luogo prescelto per il rogito.

Di questa prospettiva possiamo forse giovarci per individuare, tra i tanti, il notaio che ha rogato gli atti di nostro interesse. Ma sono criteri cui è possibile ricorrere solo in ambiente urbano, dove il committente dell'atto può aver indirizzato la sua scelta verso l'uno o l'altro professionista. Per il contado, la nostra ricerca si rivela, sotto alcuni aspetti, più agevole e quasi automatica; per altri, molto più ardua.

Non tutti gli Statuti notarili impongono l'iscrizione all'arte dei notai del contado, e quando questo si contrappone come corpo amministrativo e fiscale al comune urbano (è il caso, ad es., di Brescia), il notaio che ha sede in un centro rurale non ha alcuna dipendenza dal Collegio. I suoi spostamenti saranno ridotti all'ambito circoscritto del suo comune, o al massimo alla podestaria, vicaria, feudo, contea entro cui opera. Ma, ed è caso soprattutto toscano, talune città non consentono ai notai di risiedere nel contado, ed essi vi si recano come cancellieri del rettore cittadino (podestà, vicario, ecc.) o dove "il paese sconcio et le vie captive" non consentano soluzioni diverse, esercitano essi stessi le funzioni giurisdizionali, senza, s'intende, che durante la carica si interrompa la loro professione privata²⁵. Ordinamenti siffatti complicano grandemente la ricerca: e per reperire i notai che hanno operato in quel comune o in quella zona rurale (se non ci soccorrono strumenti pubblici, sia del tipo *Memoriali*, sia del tipo *Gabella dei contratti*) occorre risalire alle nomine nell'ufficio.

La pratica sconfigge però molto di frequente il ricercatore che consulta i ben reperibili rogiti dei notai che hanno mantenuto regolare e continua residenza in un centro di campagna: e gli accade di reperire sì i verbali delle vicinie e degli organismi comunali, di scorrere innumeri atti di livello, mutui, depositi e soccide, ma avverte anche con chiarezza che i contratti più cospicui e interessanti non stanno lì. Quando l'abitante del contado si è recato in città (e può esservi stato spinto da diverse ragioni, non ultime quelle amministrativo-giudiziarie) per rogare un atto, o quando il proprietario cittadino ha disposto dei suoi beni rurali senza recarvisi, solo la fortuna può sorreggere la nostra mano. Ma altre volte sappiamo per certo che un rogito ha avuto luogo in un comune di campagna; eppure i notai che vi risiedono non ne serbano traccia. In questo caso ci rimane qualche

²⁵ E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1972, pp. 42-43.

speranza solo se, invece di semplici imbreviature, abbiamo a disposizione la stesura integrale degli atti stipulati in loco. Tra i testimoni molto spesso accade di incontrare a scadenze fisse uno o due notai cittadini: e nel consultarne registri e filze, ci accorgiamo che essi hanno trascorso regolarmente un giorno ogni settimana o ogni mese – secondo i casi – in quel centro del contado di cui ci stiamo occupando; e vi si sono fatte buone clientele e dietro il loro banco han partecipato assiduamente ai giorni di mercato. Questi notai, che si fan vedere di rado e nelle grandi occasioni, hanno maggior prestigio di quelli residenti in paese, e sono più abituati a salire le scale dei giudici e dei magistrati. Molti dei contratti più importanti toccano a loro.

Dopo gli studi recenti di Costamagna, Pecorella e Petrucci, le fasi di redazione attraverso cui nel Due e nel Trecento passa l'atto ("scheda" o "notula" o "lisca", manuale o brogliaccio, cartulare o protocollo o "liber imbreviaturarum", e infine "carta") emergono – pur nelle loro differenziazioni e terminologie regionali – ormai chiare. Per chi però voglia estendere la sua attenzione ad un periodo più lungo e risalire tutto il corso del XVI secolo, il quadro richiede un'ulteriore modifica: gran parte dei documenti notarili del Quattro e la quasi totalità di quelli del Cinquecento sono stati infatti redatti su fascicoli di carta al cui interno il notaio ha sovente allegato le scritture che riguardano e integrano l'atto. Agli effetti della conservazione e autenticità, i fascicoli rilegati in filza sostituiscono l'antico, e presto dimenticato, registro delle imbreviature.

Più di questa trasformazione, a noi interessa fissare qui il mutato rapporto quantitativo tra i rogiti e quegli allegati che ben di rado il notaio dell'età comunale ha trascritto nei suoi protocolli. L'infinita ricchezza di carte private che per questa via è sopravvissuta alla distruzione costituisce in molti casi l'unica possibilità per riascoltare direttamente la voce di chi non sia vissuto in un palazzo patrizio o in un monastero, ove da innumeri generazioni gli armadi d'archivio han custodito in serie le scritture.

Classificare i documenti che gli allegati in una filza notarile possono restituirci, significherebbe percorrere, con poche eccezioni, tutta la tipologia delle fonti documentarie. Talora ampi stralci di libri di conti accompagnano un concordato fallimentare, e sovente un arbitrato per una vertenza mercantile si correda di un copioso materiale contabile. Gli arbitrati, in particolare, che sono giudizi espressi al di fuori di una magistratura (e quindi senza un punto di riporto al suo archivio) sono forse gli atti che inducono le parti e il notaio ad abbondare maggiormente negli allegati, custodendo così tutto il materiale di base per la

decisione e per l'accordo. E non si tratta solo di mercatura: contese per eredità e amministrazioni tutelari sono spesso affidate non a magistrature giudicanti, ma ad arbitri, i quali raccolgono un delicato corpo di testimonianze domestiche di cui dovrà pur tener conto chi riprenderà l'ormai lontana ma inoblabile lezione di Nino Tamassia per studiare la famiglia italiana.

Quando una materia contenziosa passa per le mani del notaio, gli allegati si moltiplicano: una composizione pecuniaria per una condanna, o l'acquisto della grazia per un bandito, consigliano, ad es., sempre di accludere al rogito una copia della sentenza. E sentenze, bandi, grida si rinvengono con abbondanza straordinaria tra le filze dei notai. Materiale copioso ma, per la sua origine e natura, discontinuo: se, quando sian venute a mancare documentazioni organiche, non è sufficiente a ricostruire l'archivio di una magistratura giudiziaria, riesce però indicativo per ravvisarne, a grandi tratti, la fisionomia.

Un tipo di allegato che ha sempre riscosso la preferenza degli editori di fonti è l'inventario: la storia del costume e dell'abbigliamento, dell'arte, della stampa, dell'artigianato e della tecnica, ha qui una delle sue documentazioni giustamente predilette. Molti tipi di atti (dichiarazioni e spartizioni di eredità giacenti, cessioni di aziende, doti, sequestri, scioglimenti di società ecc.) possono aver richiesto la compilazione dell'inventario; per una sua più attendibile utilizzazione, non è superfluo distinguere il caso in cui il notaio si è sentito in grado di redigerlo personalmente, o ne ha affidato il compito a una persona esperta (e accade, ad es., nelle botteghe artigiane o nelle locazioni di grandi tenute la cui visita e verifica può assorbire alcuni giorni di lavoro).

Suona comunque arbitrario sforzarsi d'indicare un punto di esaurimento nell'eterogeneo materiale che, racchiuso (e si sarebbe tentati di dire, sepolto) nelle loro filze, i notai ci hanno conservato. Indichiamone, a carattere indicativo, due divergenti direzioni. È sintomatico ricordare, da un lato, che nuovo volto abbia assunto Ruzzante dopo le indagini di Sambin e Menegazzo, e come si sia rinnovata la biografia dell'Ariosto attraverso la monografia di Michele Catalano. Due ricostruzioni di storia della cultura che devono molta della loro ricchezza agli allegati notarili e che non sarebbero state attuabili sulla sola scorta della registrazione degli atti (*Memoriali*, ecc.). D'altro canto, volgendoci in una diversa tradizione di interessi e di studi, la fonte più indicativa per rinnovare la storia della agricoltura nella Val Padana del Quattro e Cinquecento è forse questa. Quando dagli archivi degli enti ecclesiastici o assistenziali e delle famiglie patrizie emergeranno le vicende di alcune grandi aziende, avremo appreso molti e fondamentali elementi, ma un

aspetto decisivo della vita e dell'economia rurale resterà in ombra. Le tecniche agricole e l'organizzazione poderale non risultano infatti dai registri aziendali, il cui scopo è di prospettare piuttosto la rendita e, in alcuni fortunati casi, la produttività. Inoltre una siffatta amministrazione contabile solo in rarissimi casi si è estesa a famiglie non aristocratiche. Dalle nostre filze esce però una preziosa testimonianza integrativa. Ai contratti di locazione, rogati in latino dal notaio sulla scorta dei formulari (e quindi sovente farciti di elementi tratlatizi), il proprietario padano ha sovente aggiunto i *capitoli* in volgare; ossia dei veri patti colonici che minutamente prescrivono i lavori e le migliorie da eseguire; e specificano lo stato del fondo, degli impianti arborei e degli edifici, l'avvicendamento delle colture, le scorte poderali, ecc.

Un'ulteriore distinzione va aggiunta alle forse soverchie già compiute, prima di concludere, o meglio di interrompere, il nostro sommario giro d'orizzonte delle fonti notarili. Nei grandi archivi privati, ma ancor più di frequente in quelli ecclesiastici ed assistenziali, siamo soliti incontrare serie di *Libri instrumentorum* che possono essere sia semplici trascrizioni, fatte da un segretario o scrivano, di rogiti riguardanti la famiglia o l'ente e compiuti in tempi diversi e da diverse mani, sia registri dovuti tutti allo stesso notaio che li ha magari iniziati e chiusi col suo segno di tabellionato. Svolgendo questo lavoro, lo scrivano nel primo caso e il notaio nel secondo, han reso un servizio sia al loro lontano committente che oggi a noi: ma anche in quest'ultima eventualità, si tratta pur sempre di compilazioni private. Una volta assolto (col suo registro d'abbreviature, col suo protocollo o, più tardi, con la sua filza) ai doveri dell'autenticità e ai rigori impostigli dagli statuti e dai formulari, in questa sede il notaio si è sentito più libero, e ha tagliato, riassunto, talora ampliato.

Non abbiamo però ancora finito. E la distinzione questa volta, oltre e prima che nostra, è molte volte richiesta dagli statuti e tramandatasi per secoli — spesso indipendentemente da ogni norma sia statale che corporativa — tra i notai di una città. Dalla moltitudine degli atti è infatti talora distinto il testamento: la sua peculiare natura giuridica e l'esigenza di poterlo subito individuare per pubblicarlo al decesso, tende infatti a isolare questo documento da quanti altri il notaio redige o riceve in custodia.

A Venezia — dove la distinzione ha secolare durata — vi sono notai di cui non esistono rogiti ma solo compatte serie di testamenti: si tratta di cancellieri ducali che, senza aver mai avuto clientele private, han curato la pubblicazione dei testamenti in possesso di notai

defunti. Ma la regola non è questa, e dove la separazione si è conservata, la serie dei testamenti – oltre al suo intrinseco e altissimo interesse – è la più diretta chiave per addentrarsi nella serie, ben altrimenti fitta e compatta, degli atti. Chi ha dato la fiducia a un notaio per garantire il rispetto delle sue ultime volontà, è quasi sempre un suo abituale cliente e ne ha più di una volta richiesto le prestazioni. E un artigiano (ma quanto raro, di fronte a quelli dei mercanti e dei nobili, il suo testamento!) non chiama mai al suo letto di morte un professionista che sa abituato a lavorare per gli aristocratici e la gente di governo.

Dove il testamento è stato raccolto assieme agli atti, il notaio ha spesso procurato di poterlo reperire con sicurezza, compilando degli appositi *alfabeti*. Quando non vi ha provveduto lui stesso, è sperabile l'abbiano fatto gli archivisti del Collegio o la cancelleria del comune: e accade molto sovente. Se in quel centro cui si indirizza la nostra ricerca, nessuno di questi strumenti ci viene alla mano, formuleremo concordi l'augurio che ordinatori pazienti ci offrano – presto o più tardi, se non a noi, ai figli lontani – una schedatura dei testamenti. Così, non questi soltanto, ma tutto il corpo delle fonti notarili diventerà più familiare alla nostra storiografia, e ridurrà quel rispettoso margine di distanza da cui è rimasto circondato.

Se una gerarchia di importanza tra le fonti fosse ammissibile, il testamento è uno dei documenti più illuminanti e attendibili, e non per la sola ricerca biografica. Certo, il timore dei governanti o dei frati inquisitori, la diffidenza verso il fisco, il desiderio di proteggere gli eredi designati da parenti litigiosi e disamati, può aver turbato il testatore, averlo reso reticente o mendace. Ma in poche altre circostanze il suo atteggiamento ci perviene meno mediato, il taglio tra ciò che a lui preme ricordare e dire, e ciò che magari ha sempre dovuto professare, ma non gli occorre o interessa più ribadire, è così esplicito; il *redde rationem* di ciò che ha voluto essere e di quel che è stato viene proferito con altrettanta riassuntiva chiarezza.

Il grosso dei testamenti non è olografo, ma redatto in latino dal notaio. Chi scrive di suo pugno in volgare non è un uomo del popolo e la sua scelta è culturale, rivela esperienza con carte di governo e con scritture mercantili. Il prevalente latino notarile è però assai meno ricalcato del consueto sulla traccia dei formulari e la voce del testatore conserva la sua individualità e cadenza.

Per il testamento il luogo e le circostanze in cui è esteso costituiscono elementi ancor più decisivi alla sua interpretazione che per gli atti di diversa natura. Quando la formula “in lecto jacens” non chiuda la via delle alternative, la sede prescelta è sempre

estremamente indicativa. Lo è nel testamento olografo che ha sapore diverso se scritto nei riposi in villa, in uno scalo del Levante o della Francia da cui si teme di non tornare più, alla vigilia della partenza per un lungo viaggio o per la guerra. Lo è nel testamento notarile, rogato al banco o nella bottega professionale, in un ospedale, nel palazzo di famiglia, nelle carceri, nel chiostro del monastero ove il testatore è solito recarsi e nella cui chiesa vuole esser sepolto.

E si dovrà tener conto di alcune tradizioni che rendono ora più copiosa, ora più esigua la mole di queste testimonianze. Chi, ad es., raccoglie e censisce i testamenti di una famiglia patrizia del Quattro e del Cinquecento, riscontra una notevole prevalenza di quelli femminili sui maschili. A spiegarcela è la diffusa consuetudine delle future madri a dettare la loro volontà, forse con un augurio nel cuore, alla vigilia di ogni parto.

Chiudendo, almeno per ora, questo discorso, una cosa ancora ci rimane da dire. Nelle sezioni notarili dei nostri archivi si conserva un tipo di materiale che non ha alcun diretto rapporto con i rogiti. Dove gli statuti corporativi e cittadini li autorizzavano a farlo, gli addetti del Collegio si son recati nella casa del notaio defunto e ne han prelevato gli atti: ma non sono sempre andati per il sottile. Così il *liber rationum* in cui il notaio cremonese del primo Trecento Guglielmo Naselli ha segnato le sue attività creditizie e commerciali, si è conservato tra i rogiti; e il libro dei conti di un canonico quattrocentesco del duomo di Siena, Antonio Trecherchi, è finito tra i protocolli del fratello, ser Mino²⁶.

E talvolta circostanze fortuite han congiunto indissolubilmente ai rogiti alcune carte private del notaio. A Vercelli il notaio Pietro Avogadro di Bena, per redigere gli atti, utilizza il rovescio delle lettere che ha ricevuto e che descrivono le rovine della guerra combattuta tra Ticino, Sesia e Dora a metà del Cinquecento²⁷.

Quando, in fondo al fascicolo dei suoi rogiti, gli è rimasto un foglio bianco, non sempre il notaio ha resistito alla tentazione di riempirlo e vi ha vergato delle ricette, delle preghiere, sovente dei ricordi. È stato attento a non includere questi suoi appunti privati entro lo spazio cui il segno di tabellionato conferisce la garanzia di autenticità. Ma in

²⁶ G. CHITTOLINI, *I beni terrieri del capitolo della cattedrale di Cremona fra il XIII e il XIV secolo*, in "Nuova Riv. stor.", XLIX (1965), p. 268; G. PAMPALONI, *L'archivio notarile provinciale in Siena*, in "Bull. senese", I (1894), p. 303.

²⁷ BIBLIOTECA CIVICA, VERCELLI, *Notarile*. Pietro Avogadro di Bena, atti 1552-1555 (le filze non sono numerate).

questi vuoti, e soprattutto nei risvolti pergamenacei della rilegatura e nelle pagine di guardia dei registri, ci ha talora dato qualche notizia di sé, della sua vita e del suo carattere, che la logorante routine della sua giornata gli impediva di esprimere.

Il notaio beneventano Marinus de Maurellis che opera allo schiudersi del Cinquecento, intervalla nei suoi protocolli i rogiti a frammenti di cronaca: l'11 marzo 1502 annota impassibile il transito del luogotenente del re di Francia che va ad incontrare Consalvo de Cordova per trattare l'impossibile spartizione del regno di Napoli; ma per le vicende e le sciagure cittadine, non nasconde la sua appassionata partecipazione, come per il crollo di un ponte che "tote universitati dolorem intestinum actulit et signanter mihi notario Marino... videnti stantique super menis ipsius civitatis"²⁸.

Dopo aver segnato compiaciuto nella faccia interna del suo protocollo la nascita di quattro figli in cinque anni, il notaio feltrino Teodoro Lusa interrompe nel 1521 le sue annotazioni con queste sconfortate righe: "praefata Antonia uxor mea me miserum Theodorum virum reliquit et hac lacrimarum valle migravit ad dominum"²⁹.

Questi inattesi incontri che ci accade di fare nei registri e nelle filze dei notai, aggiungono ricchezza a una fonte che può soccorrere molte e, si sarebbe tentati di dire, la più parte, delle lacune documentarie e dei silenzi delle fonti ufficiali e di governo. Nel diretto, continuo richiamo alla voce dei suoi clienti, umili o illustri, il notaio propone al ricercatore un insostituibile ritorno al passato.

²⁸ C. SALVATI, L'Archivio Notarile di Benevento (1401-1860), Roma 1964, pp. 48-49.

²⁹ ARCHIVIO NOTARILE, BELLUNO, Teodoro Lusa (filze non numerate).